

# L'arte del difendere. Prospettive storiche e ricostruttive della figura dell'avvocato

Jessica Mazzuca

## ABSTRACT

*Il presente lavoro analizza la figura dell'avvocato nella sua evoluzione storica e sociale. L'avvocatura inizialmente informata al formalismo, alla neutralità e avalutatività dell'interprete, soprattutto del periodo fascista, è, oggi, investita di nuovi doveri e responsabilità verso gli altri e verso la società, che si aggiungono a quelli iscritti nel codice deontologico ed anzi ne costituiscono una preliminare chiave di lettura ed interpretazione.*

*Conseguentemente, da questa particolare prospettiva di approfondimento discende un nuovo scenario, nel quale il baricentro non è più rappresentato dalla sola protezione del prestigio della categoria, poiché l'avvocatura è chiamata a svolgere un ruolo nuovo di difesa dei diritti affidatale dalla Costituzione nei confronti di ogni forma di potere. Come rispondere, quindi, alle sfide poste dal mutamento di contesto?*

This paper analyzes the figure of the lawyer in its historical and social evolution. Initially, the legal profession informed by the formalism, neutrality and non-validity of the interpreter, especially of the fascist period, is today invested with new duties and responsibilities towards others and to-

wards society, which are added to those registered in the code of ethics and indeed they constitute a preliminary key to its reading and interpretation. Consequently, from this particular in-depth perspective a new way arises, in which the center of gravity is no longer represented only by the protection of the prestige of the category, since the lawyer is called upon to play a new role of defense of the rights entrusted to it by the Constitution towards every form of power. How, then, to respond to the challenges posed by the change in context?

## PAROLE CHIAVE

AVVOCATURA; DIRITTO DI DIFESA;  
DEONTOLOGIA FORENSE.

## KEYWORD

LAWYER; RIGHT OF DEFENSE;  
FORENSIC ETHICS.

SOMMARIO: 1. LE RAGIONI DI UNA RIFLESSIONE; 2. L'AVVOCATO DELL'ITALIA UNITA; 3. SUL DIRITTO DI DIFESA. DALLE SFIDE DEL VENTENNIO FASCISTA.....; 4. ...ALLE CONTRO-SFIDE ODIERNE DELLA PROFESSIONE FORENSE; 5. CONCLUSIONI

## 1 LE RAGIONI DI UNA RIFLESSIONE

Il ruolo dell'avvocato nella società cambia continuamente, e si organizza al suo interno in base a come interagisce con l'ambiente politico-sociale circostante. Si può facilmente ritenere che la storia del ceto forense si traduca nella storia di una componente di base dell'ordinamento sociale, in quanto già agli albori della disciplina forense le questioni

concernenti l'accesso, lo svolgimento e il controllo dell'attività forense erano coniugate con le regole di amministrazione della giustizia e con il ruolo istituzionale e soprattutto sociale che la categoria assolveva nel Paese<sup>1</sup>.

Nel corso degli anni la società si è trasformata, sono emersi nuovi problemi sociali, economici ed etici, sui quali si è aperto un ampio dibattito. In questa visione, l'Avvocatura non si può considerare estranea a tutto ciò, ma ha senz'altro il dovere di difesa dei diritti e dei valori della persona, quale efficace salvaguardia dagli arbitrii del potere declinato in tutte le sue plurime sfaccettature. Ne deriva che anche la deontologia e i criteri per la sua applicazione debbono necessariamente rispondere a parametri e presupposti che s'adeguano al divenire della società.

Peraltro, nel nostro tempo post-moderno, nato nel momento fertile e costruttivo del secondo dopoguerra, s'innesta una nuova cucina rappresentata dall'Europa caratterizzata da peculiarità strutturali che non possono risparmiare il campo della professione forense trovando, anzi, qui un terreno fertile in ragione di un'etica professionale che impone all'avvocato di rispettare la dignità e i diritti fondamentali inviolabili anche delle persone non direttamente coinvolte nella sua azione e nel processo<sup>2</sup>. Ed infatti, se la legislazione trova sempre più spesso origine da istanze sovranazionali, anche sul piano giurisprudenziale si assiste a una rilevanza diretta e persuasiva nell'ordinamento italiano di decisioni prese da organi non nazionali. Ne deriva che, l'inclusione del nostro Paese nel circuito europeo, la conseguente internazionalizzazione dell'e-

1 Per l'approfondimento di tali relazioni, fra i contributi più recenti, G. Alpa, *La nobiltà della professione forense*, Milano, 2004; G. Conte, *Il ruolo dell'avvocatura nella prospettiva del rinnovamento della cultura giuridica*, in "Diritto e formazione", (2013), n. 2, p. 762 ss.; P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 26-27 aprile 1985, Milano, 1986.

2 Sottolineano la rilevanza del ruolo dell'avvocato nel circuito sovranazionale, fra i tanti, L. Moccia (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, Bari-Roma, 1996; B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi ad una riflessione*, Roma, 2018; F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005.

conomia e l'innervarsi del fenomeno della globalizzazione, fanno sì che anche la figura dell'avvocato sia chiamata a confrontarsi con problemi che trascendono i confini nazionali, e che sempre più frequentemente incidono sul suo lavoro.

Si delinea, in tal modo, un quadro nel quale la dominanza dei diritti fondamentali e la consapevole necessità di doversi misurare con esperienze straniere investe l'Avvocatura di nuovi doveri e responsabilità verso gli altri e verso la società, che si aggiungono a quelli iscritti nel codice deontologico ed anzi ne costituiscono una preliminare chiave di lettura ed interpretazione. Conseguentemente, da questa particolare prospettiva di approfondimento dei doveri dell'avvocato rispetto al contesto sociale discende un nuovo scenario nel quale il baricentro non è più rappresentato dalla sola protezione del prestigio della categoria, essendo l'avvocatura chiamata a svolgere un ruolo nuovo di difesa dei diritti affidata dalla Costituzione nei confronti di ogni forma di potere. Come rispondere, quindi, alle sfide poste dal mutamento di contesto?

Innanzitutto, è necessario prendere atto del rafforzamento della dimensione culturale, di quella interdisciplinare e di quella internazionale della formazione dell'avvocato. Per l'effetto, l'immagine che ne deriva è, quindi, rappresentativa di una generale ricostruzione del ruolo dell'avvocato non più esterno rispetto al dibattito sociale, bensì interno in quanto, oggi, la sua presenza non è aderente, ma inerente alle dinamiche della società. In secondo luogo, e conseguentemente, è necessario rinunciare alla figura del «giurista teorico, neutrale conoscitore del diritto esistente, e del giurista pratico, neutrale calcolatore con le proposizioni giuridiche»<sup>3</sup>, in favore di un approccio volto alla ricerca di un'intesa fondata sul confronto razionale degli argomenti nella risoluzione dei conflitti, evitando così la ricaduta in una mera metodologia descrittiva<sup>4</sup>. Da

3 U. Scarpelli, *L'educazione del giurista*, in "Rivista di diritto processuale", (1968), n. 9, pp. 1 ss.

4 In argomento, G. Resta, *Quale formazione, per quale giurista*, in L. Loschiavo (a cura di), *La Formazione del giurista*, cit., pp. 127-147.

questa particolare prospettiva, quindi, discende l'impegno per un'affermazione più incisiva della figura dell'avvocato, naturale alleato nel percorso sempre più accidentato di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

## 2 L'AVVOCATO DELL'ITALIA UNITA

All'indomani dell'unificazione ancora non esisteva un Ordine degli avvocati e la relativa disciplina professionale era affidata alla magistratura<sup>5</sup>. Per i procuratori la legge 17 aprile 1859 aveva abolito il *numerus clausus* e istituito Collegi elettivi di procuratori e le Camere di disciplina. Il risultato di tale impostazione è imputabile alla estrema varietà degli ordinamenti in vigore negli Stati preunitari, quindi, all'assenza di una legislazione uniforme sul territorio che ha reso di fatto difficile la realizzazione di un sistema generale di regolamentazione della professione forense. Peraltro, il Regno di Sardegna, il cui ordinamento giuridico come noto è stato esteso ai differenti Stati della Penisola dopo l'unità d'Italia, non conosceva una tradizione in tal senso, a causa della posizione di subordinazione degli avvocati piemontesi nei confronti della magistratura.

Il primo progetto di legge professionale è quello presentato al Senato dal governo La Marmora nel 1866 recante la sottoscrizione del guardasigilli Giovanni De Falco e, avente ad oggetto l'incompatibilità delle professioni di avvocato e procuratore. Tuttavia, l'Ufficio centrale del Senato, pur ammettendo tale distinzione, ne permise il cumulo nella stessa persona e nella stessa causa<sup>6</sup>. Tali contrasti non

5 Per i procuratori la legge 17 aprile 1859 aveva abolito il *numerus clausus* e istituito Collegi elettivi di procuratori e le Camere di disciplina.

6 Il progetto del Ministro della giustizia De Falco era basato sulla riaffermazione della separazione delle professioni di avvocato e di procuratore e sull'impossibilità di cumulare le due funzioni. Prevedeva la creazione di un Ordine degli avvocati in quanto, secondo il Ministro, l'istituzione dell'Ordine era una necessità di primaria importanza, in particolare per le sue funzioni disciplinari di *castigatio domestica*: «L'esercizio della stessa professione, i rapporti continui e necessari nei quali gli avvocati sono fra loro, costituiscono una specie di legame che li obbliga tutti a

verranno superati nè dal progetto presentato dai ministri Francesco Borgatti e Sebastiano Tecchio tra la fine del 1866 e l'inizio del 1867 e nemmeno dalla proposta del 1868 di Genaro De Filippo. Un tale atteggiamento ostile perdura fino al confronto che gli avvocati italiani decidono di promuovere durante il primo Congresso Giuridico italiano celebratosi a Roma.

È il 1872 e, nel corso primo Congresso Giuridico Italiano, si inizia a pensare all'opportunità di istituire una rappresentanza di categoria degli avvocati, similmente a quanto era già avvenuto per i procuratori. Si aprono così discussioni molto accese vista l'esistenza di diverse "avvocature" con abitudini, tradizioni e aspirazioni divergenti a seconda della realtà geografica di riferimento<sup>7</sup>. Alcuni, infatti, temevano un ritorno alla situazione medioevale corporativa, altri, invece, vedevano con ripugnanza il fatto che si potesse punire con sanzioni disciplinari l'operato dei colleghi.

Ad accanirsi in modo netto contro l'istituzione dell'Ordine degli avvocati è un deputato piemontese di orientamento cavouriano, Luigi Tegas: «Prendo questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa

custodire in ciascun componente la dignità dell'Ordine, a riunirsi, a scegliersi una rappresentanza ed a darsi un capo: depositari dei più grandi interessi e dei più importanti segreti delle famiglie, eredi di nobilissime tradizioni, gli avvocati sentirono il bisogno d'imporre da se stessi una disciplina, sanzionata poscia dalle stesse leggi, per la quale è assicurato l'adempimento dei doveri inerenti al nobile ministero ed è tutelato il decoro di tutta quanta la corporazione», *Progetto di legge per l'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia De Falco, tornata 23 marzo 1866*, in «Atti parlamentari. Senato del Regno. Progetti di legge», Sessione 1865-66, doc. n. 27.

7 Si parla, al riguardo, di "molteplici avvocature", sottolineandosi come già nel faticoso travagliato iter parlamentare di approvazione della legge professionale «non si era potuto, ma nemmeno voluto, ignorare l'esistenza di una forte istanza regionalistica nell'avvocatura, riconosciuta anzi formalmente con la rinuncia a formare un unico Ordine nazionale degli avvocati e dei procuratori e con la scelta di decentrare la rappresentanza in Ordini e Collegi locali tanti quanti le Corti di Appello e i Tribunali civili e correzionali del Regno», così F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna, 1997, pp. 73-74.

istituzione dell'ordine degli avvocati [...] perchè io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista colluso dell'attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l'interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d'arbitrio; un edificio artificiale che non serve nè al progresso della scienza, nè all'utile sociale. Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà»<sup>8</sup>.

Nel 1874 il progetto, alla fine, viene approvato dal Parlamento con l'istituzione dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori<sup>9</sup>. Il sistema conobbe alcune modifiche successive nel senso di una maggiore autonomia dell'Ordine e di un avvicinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, poi venuto meno con la legge 24 febbraio 1997, n. 27<sup>10</sup>.

In generale, si può ritenere che la nascita dell'Ordine sia da ricondurre al modello francese del 1810, modello che aveva mostrato ai governi italiani, da un lato, l'importanza di una organizzazione professionale, quale l'Ordine,

8 Atti parlamentari, Discussioni Camera dei deputati, Legisl. XI, Sess. 187374, 24 marzo 1874, pp. 2607-2608.

9 Legge n. 1938 del 8 giugno 1874 nonché il relativo regolamento di attuazione, emanato con Regio Decreto n. 2012 del 26 luglio 1874. Peraltro, l'annoso problema circa la compatibilità delle funzioni di avvocato e procuratore è risolto immediatamente all'art. 2, il quale dispone «...le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle Leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe. Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario o di Avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto.

10 Al riguardo, i principali interventi legislativi furono la L. 25 marzo 1926 n. 453; il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e la L. 22 gennaio 1934 n. 36.

ma, dall'altro, anche l'utilità politica di una subordinazione delle professioni forensi alla magistratura<sup>11</sup>. Conseguentemente, in Francia si disse che «Il provvedimento resuscita l'avvocatura, ma al tempo stesso la imbavaglia»<sup>12</sup>. Ad ogni modo, l'idea che ne risulta è quella di una legge che ha, di fatto, raggiunto tre obiettivi. Innanzitutto, quello di aver posto sotto il controllo dello Stato gli interessi legittimi di una categoria professionale specifica, ossia gli avvocati e i procuratori. In secondo luogo, quello di aver conferito loro una preminenza rispetto agli esercenti le altre professioni ed infine quello di aver stabilito il *modus* per disciplinare la tutela degli interessi di categoria.

Ma tutto ciò non basta. Ed infatti, l'atteggiamento ostile manifestato, fin dai primi progetti, nei confronti degli Ordini non diminuirà in epoca giolittiana, quando le associazioni forensi tendono ad assumere pure le vesti di associazioni sindacali, tantomeno diversa sarà la situazione durante il ventennio fascista, che introduce diverse novità di rilievo sia per quanto riguarda il regime delle incompatibilità con la professione forense, sia in ordine ai requisiti per l'iscrizione all'albo.

Sicuramente, nel corso dell'Ottocento, il complesso rapporto tra Stato e professione forense non riguarda solo l'aspetto organizzativo, ma permea ogni aspetto a cominciare dagli strumenti quotidiani di lavoro. Senza dubbio, la nascita e la diffusione del sistema del diritto codificato hanno comportato importanti novità rispetto alle quali gli avvocati, per lo più formati in epoca anteriore, hanno necessariamente dovuto ripensare al proprio ruolo e alla propria funzione<sup>13</sup>. La professio-

11 In Francia l'Ordine degli avvocati, stabilito presso ogni Corte d'Appello e Tribunale di Prima Istanza, era posto sotto il diretto controllo del Procuratore Generale e del Grand Juge, Ministro della giustizia. Il Consiglio dell'Ordine e il suo Bâtonnier erano nominati dal Procuratore Generale, mentre l'Assemblea generale non disponeva che di un voto consultivo. Inoltre, al Ministro della giustizia spettavano funzioni disciplinari molto ampie.

12 A. Damien, *Avocats*, in "Dictionnaire Napoléon", Paris, 1989, p. 147.

13 Sull'opera di unificazione legislativa in Italia, in termini generali, v. A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960.



ne forense vive, infatti, in prima persona il passaggio dal pluralistico sistema dello *ius commune* alla concezione statualistica e legalistica dell'ordinamento positivo, connotato da un'evidente svalutazione dell'elemento giurisprudenziale.

Si comprende che gli avvocati, sopraffatti dal predominio del positivismo, abbiano ad un certo punto deciso di diventare anche loro veri scienziati. Di qui, l'abbandono al ricorso delle scienze naturali per assumere un atteggiamento ossequioso nei confronti dei fatti che hanno la loro realtà, quindi si constatano, ma non si discutono<sup>14</sup>. Tuttavia, sarebbe riduttivo affermare una dequotazione in termini assoluti della figura dell'avvocato a mero esecutore del dato normativo, in quanto la centralità del corpus codicistico nella realtà giuridica non impediva agli avvocati di assumere le vesti di garante del corretto andamento del processo e più in generale dei pubblici poteri. Pertanto, pur avendo ricoperto un ruolo del tutto marginale nell'elaborazione dei codici, gli avvocati riuscirono comunque a ritagliarsi un ruolo attivo nell'elaborazione delle scelte legislative. E, tra i tanti professionisti dell'epoca, c'è anche chi ha addirittura avuto l'ardire di promuovere una critica alle decisioni del legislatore. Si tratta di un avvocato napoletano Antonio Orilia, che con un suo saggio decise di denunciare i difetti del codice di procedura civile del 1865<sup>15</sup>,

14 Relativamente agli studi sull'avvocatura tra Ottocento e Novecento un contributo di rilievo è quello dato da Guido Alpa grazie anche alla pubblicazione della collana "Storia dell'avvocatura italiana", in cui si segnalano, fra i contributi più recenti, F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Bologna 2002; Id., *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, G. Alpa e R. Danovi (a cura di), Bologna, 2003; M. Malatesta, *La riproduzione di un élite: gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, in "Società e storia", (2003), nn. 100-101, pp. 511-527.

15 In termini generali, si può dire che il codice di procedura civile del Regno d'Italia si ispirava all'ideologia liberale, fondata sul riconoscimento del diritto di iniziativa a ricorrere delle parti e sul principio dispositivo in materia probatoria. Un codice che mutuava il modello sardo-piemontese, che a sua volta era basato sull'esperienza francese del periodo napoleonico. Al riguardo, F. Cipriani, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in "Riv. dir. civ.", (1996), pp. 71 ss. Sempre sull'architettura del codice di procedura, di rilievo le parole del processualista Michele Taruffo che

legato alla storica figura di Giuseppe Pisanelli<sup>16</sup>.

Nell'opera *L'asino e il codice di procedura civile*<sup>17</sup>, le parole di Orilia, nel promuovere un duro attacco al codice di rito civile, risuonano chiarissime: «Fate rivedere quel lavoro da persone pratiche, da persone che eseguono ogni mattina o sulle cancellerie, o nei loro studi o alla udienza, tutte le mosse, tutte le pedanterie che quel codice prescrive»<sup>18</sup>. L'immagine che scaturisce dalle pagine dell'opera è rappresentativa dell'idea che il codice nato come «illustre documento di spirito liberale»<sup>19</sup> e «espressione della più coerente razionalizzazione dell'ideologia liberale della giustizia civile attuata nell'ordinamento italiano»<sup>20</sup>, sia finito per essere oggetto di un atteggiamento esclusivamente critico-negativo, nella misura in cui non risolve positivamente le questioni che affliggono l'uomo, ma mette in rilievo le contraddizioni e le dispendiose inefficienze del sistema giudiziario.

L'opera di Orilia, pur avendo ricevuto una discreta fortuna, non riuscì comunque a scalfire la struttura teorica del codice, frutto delle ri-

afferma: «il processo rientra esclusivamente nel diritto privato, trattandosi di un'appendice pratica secondaria e strumentale del diritto soggettivo sostanziale. Le norme processuali si limitano a disciplinare lo svolgimento di una controversia insorta tra individui privati e devono essere ispirate al valore fondamentale costituito dal completo esplicarsi della libertà e dell'autonomia delle parti, dovendosi invece ridursi al minimo il ruolo dello Stato e quindi del giudice», M. Taruffo, *La giustizia civile*, in "Il contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto", (2012), Roma, pp. 674-678.

16 Giuseppe Pisanelli, è un giurista di scuola napoletana, autore insieme a Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja del Commentario del codice di procedura civile per gli Stati Sardi edito dalla Stamperia dell'Unione Tipografico-Editrice Torinese nel 1861. Sul punto, F. Cipriani, *Giuseppe Pisanelli e il processo civile*, in "Rass. dir. civ.", (2001).

17 O. Antonio, *L'asino e il codice di procedura civile*, Tipografia Agostino De Pascale, Napoli 1866. Per ulteriori approfondimenti, F. Serpico, *Habitus e professioni legali. L'avvocatura in terra di lavoro tra Otto e Novecento*, in "Historia e ius", (2018), n. 14, pp. 1-33.

18 O. Antonio, *L'asino e il codice di procedura civile*, cit., p. 48.

19 S. Saitta, *Codice di procedura civile*, in "Enciclopedia diritto", VII, (1960), Milano, p. 280.

20 M. Taruffo, *La giustizia civile*, cit., p. 142.

flessioni dei migliori teorici giuridici dell'epoca. Tuttavia, tale scritto ha il merito di spostare l'attenzione all'impegno dei cosiddetti pratici del diritto, ossia gli avvocati, e di sperimentare il significato del ruolo dell'Avvocatura tra il freddo formalismo legalistico e la materialità dei fatti della vita, congeniale al concreto esercizio dei diritti dei cittadini.

Con tutta evidenza, da questa prospettiva di approfondimento si evince l'impegno della classe forense verso un costante e concreto apporto volto alla costruzione di un connubio tra l'esigenza di regolamentazione dello Stato e le istanze della società civile, in quanto strettamente legate al concreto esercizio dei diritti dei cittadini. Se, dunque, le rivoluzioni e i mutamenti politici hanno indotto profondi cambiamenti nella professione forense, non solo italiana, l'avvocato dimostra la capacità del corpo professionale di incidere sulle politiche pubbliche, o conseguentemente, di resistere ai cambiamenti proposti da amministrazioni illuminate<sup>21</sup>. Tuttavia, se nell'età liberale, l'avvocatura diviene protagonista degli sviluppi della realtà giuridica e sociale, a partire dagli anni Venti del Novecento i professionisti, invece, sono chiamati a fare i conti con le future restrizioni e i divieti che operarono durante il regime, destinati a segnare nel profondo l'identità professionale della classe forense e ad aprire un nuovo capitolo nei complessi rapporti tra politica e professioni legali nell'Italia Unita.

### 3 SUL DIRITTO DI DIFESA. DALLE SFIDE DEL VENTENNIO FASCISTA.....

La turbolenza dei regimi politici che si sono succeduti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento ha senza dubbio condizionato le professioni legali, chiamate ad operare sotto una forte tradizione burocratica che manifesta, a sua volta, una spiccata propensione a estendere il proprio controllo sulla società. Di

21 Al riguardo, M. Soresina, *Professioni e liberi professionisti in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Firenze, 2003, pp. 56-105; E. Musiani, *Gli avvocati tra professione e docenza scientifica*, in A. Varni (a cura di), *Storia delle professioni in Italia tra Ottocento e Novecento*, Bologna, 2002.

qui, la stagione degli scioperi e della sindacalizzazione che non lasciò indenne l'avvocatura che si fece portavoce dello scontento imperante durante l'età giolittiana<sup>22</sup>.

Tra il 1926 e il 1933 si registra «uno dei più cospicui tentativi di disciplinamento sociale, di neutralizzazione politica e di inquadramento istituzionale attivati nell'area delle professioni intellettuali»<sup>23</sup>, compresa quella legale. In particolare, per gli avvocati il processo di restrizione dei margini di libertà, iniziato nel 1926, fu graduale e posto in atto attraverso la revisione degli albi, cui seguì la cancellazione dagli albi di professionisti sgraditi al regime, per aver svolto una pubblica attività in contrasto con gli interessi della nazione, sebbene non si abbiano informazioni certe sul numero di avvocati epurati. Non è un caso se, proprio nel 1926 si decise di procedere alla riforma della legge del 1874, prevedendo l'istituzione di un organo centrale dell'avvocatura e stabilendo un limite all'accesso all'albo forense<sup>24</sup>.

Si inizia, in tal modo, a delineare un quadro nel quale l'atteggiamento liberale degli avvocati è esposto ad un duro attacco nella misura in cui si pone in contrasto con l'autoritarismo del regime fascista<sup>25</sup>. Conseguentemente, l'immagine che ne deriva è rappresentativa di una generale organizzazione diretta a legittimare il controllo del Governo sull'Ordine forense.

22 Proprio in questi anni, nel 1911, nasce la Federazione nazionale degli avvocati e dei procuratori (FNAP) col proposito di conciliare la rappresentanza sindacale con quella pubblica. Tuttavia, questo aspetto è destinato a passare in secondo piano di fronte allo spostamento di una parte dei suoi iscritti verso il fascismo e all'inizio dello smantellamento degli ordini ad opera dei sindacati fascisti.

23 G. Turi, *Fascismo e cultura ieri e oggi*, in "Il regime fascista", A. Del Boca, M. Legnani, M. G. Rossi (a cura di), Roma-Bari, 1995, p. 544.

24 In particolare, l'art. 3 della legge del 1874 prevedeva per assumere il titolo ed esercitare la professione di avvocato o di procuratore, è necessaria l'iscrizione all'albo. A tal fine era sufficiente la laurea in giurisprudenza e, dopo aver sostenuto due anni di pratica forense, era necessario il superamento dell'esame davanti una apposita commissione.

25 In argomento, A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista, (1922-1943)*, in "Storia dell'avvocatura italiana", Bologna, 2007; G. Turi (a cura di), *Libere professioni e fascismo*, Milano, 1994.

Peraltro, sempre nel 1926 importanti funzioni, svolte in precedenza dai consigli dell'ordine, furono attribuite al nuovo sindacato fascista degli avvocati cui fu consentito di svolgere anche rilevanti compiti nei procedimenti disciplinari, e al quale fu attribuito il potere di designare la metà dei componenti dei consigli dell'ordine e, al contempo, furono tolti ulteriori poteri ai consigli dell'ordine che vennero trasformati in commissioni<sup>26</sup>. Queste ragioni, nel novembre del 1933, accompagnano la decisione di sopprimere definitivamente tutti gli Ordini, con l'attribuzione di tutte le loro competenze al sindacato fascista, compresa la custodia degli albi, «a quel modo istesso che gli organi amministrativi dello Stato vigilavano e tutelavano la categoria dei funzionari e censuravano e reprimevano le loro infrazioni»<sup>27</sup>.

Con tutta evidenza, la procedura di soppressione degli Ordini professionali, e non solo forensi, coincide con la politica fascista contro le libere professioni che dovevano essere poste sotto il vincolo statale nel modo più completo possibile<sup>28</sup>. Conseguentemente, l'adesione al partito nazionale fascista diveniva utile, se non necessaria, per i liberi professionisti<sup>29</sup>. Obbligatoria, di certo, era la tessera al PNF per avanzare nei ranghi della magistratura ordinaria, nonché per partecipare ai concorsi per la Pubblica Amministrazione<sup>30</sup>.

26 Si può affermare che il sindacato fascista degli avvocati diviene in pochi anni un vero e proprio organo pubblico al quale, pur essendo di parte, venivano riconosciute funzioni istituzionali, godendo di amplissimi poteri idonei a incidere pesantemente sull'attività professionale degli avvocati.

27 E. Borselli, *Verso i maggiori compiti del sindacato*, in "Rassegna sindacale forense", V, (1926), pp. 221 e ss.

28 Sul punto, cfr. G. Turi, *Fascismo e cultura ieri e oggi*, cit.

29 In particolare, nel 1931, per vincolare maggiormente i dipendenti pubblici al Governo, veniva introdotto l'obbligo di iscrizione al partito come condizione per poter occupare posti di lavoro pubblici, mentre nel 1938 venivano introdotte le divise ed i gradi per gli impiegati pubblici secondo la concezione militaresca del fascismo, al fine di esaltarne l'autorità e rafforzare i rapporti di gerarchia nell'amministrazione, che venivano a tal punto irrigiditi che divenne praticamente impossibile ottenere aumenti salariali senza scalare i ruoli gerarchici.

30 A partire dalla presa del potere, in concomitanza con la Marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, Mussolini

Sicuramente la professione forense fu la prima a essere segnata dal potenziale eversivo dall'ideologia del regime fascista, come dimostra il passaggio dal progressivo svuotamento dei poteri dei Consigli degli Ordini nel 1926, fino alla loro soppressione definitiva e l'affidamento di tutte le funzioni ai sindacati fascisti, avvenuti nel 1933-1934<sup>31</sup>.

Di fatto tale azione legislativa precorreva i tempi della futura normativa. Ed infatti, la descrizione di questo quadro sembra ulteriormente acuirsi quando, nel 1938, intervenendo i primi provvedimenti di discriminazione razziale, dal verbale della riunione del sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori, pubblicato sulla *Rassegna del sindacalismo forense*, 1938 n. 4, il presidente, l'avv. Vecchini «prospetta la possibilità che, sulla base dei principi razziali, non si dia luogo alla ammissione di ebrei negli albi». Una convinzione che troverà poi rispondenza nella legge 29 giugno 1939 n. 1054, con cui si persegue l'intento di emarginare i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale<sup>32</sup>. In particolare, con riguardo alla vita forense, il regime interviene, con grande rigore, vietando agli ebrei l'esercizio della professione di avvocato, procuratore e patrocinatore legale. In pratica, sebbene agli avvocati ebrei fosse concesso di continuare ad esercitare la

---

sin da subito manifestava la volontà di trasformare irreversibilmente le istituzioni dello Stato liberale, al fine di portare a compimento la rivoluzione fascista. Tra i suoi propositi vi era quello di trasformare gli impiegati pubblici in una "burocrazia in camicia nera" che fosse l'espressione concreta dei principi fascisti, declinati nella gestione della macchina amministrativa.

31 I principali riferimenti normativi possono individuarsi in RDL n. 1578 del 27 novembre 1933; nella legge di conversione n. 36 del 22 gennaio 1934 e nel regolamento di attuazione, RD n. 37 del 22 gennaio 1934.

32 In particolare, la normativa si riferiva alle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale (art.1). Mentre veniva preclusa in via assoluta l'esercizio della funzione di notaio (art. 2). Tutti erano obbligati a denunciare la propria appartenenza alla "razza ebraica" entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, in caso di mancata osservanza, era previsto l'arresto fino a un mese e l'ammenda fino a lire 3.000 (art. 6).



loro professione, ciò poteva avvenire solo a favore di clienti ebrei purché venissero iscritti in «elenchi speciali»<sup>33</sup>.

L'idea che ne risulta è quella di una legge che colpisce tutte le professioni, senza distinzioni, umiliando i liberi professionisti e, in particolare gli avvocati, introducendo il crinale vergognoso tra discriminazione e non discriminazione. Indicazioni non dissimili, ma non del tutto, si registrano anche al livello della magistratura ove, tuttavia, si impone un giudizio storico che evidenzia come la prassi applicativa delle leggi razziali ne sottolineasse il carattere eccezionale, circoscrivendone la portata nei limiti della stretta interpretazione<sup>34</sup>.

Il potenziale eversivo di tale impostazione viene in luce quando si constata che di fondo essa favorisce il passaggio da un esercizio di libera operatività ad un'attività controllata e conformista del lavoro intellettuale. Emblematiche, in tal senso, sono le indagini sui comportamenti politici degli avvocati, quale fonte privilegiata rispetto a quella sul loro comportamento professionale, con la conseguente instaurazione di numerosi procedimenti disciplinari o inchieste istruttorie<sup>35</sup>.

Con questa prospettiva di sottofondo, appare chiaro come all'esigenza di difendere il valore dell'essere uomo si leghi l'impegno degli avvocati dell'epoca per un'affermazione più incisiva e radicata dei principi fondativi di un ordinamento basato sul rispetto della dignità umana, quale antidoto contro ogni autoritarismo, ogni regime e ogni barbarie. Queste ragioni accompagnano le riflessioni

33 In merito al processo di espulsione degli avvocati ebrei dalla professione, v. A. Meniconi, *L'espulsione degli avvocati ebrei dalla professione forense*, in Senato della Repubblica e dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (a cura di), *Razza e ingiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, Roma, 2018, p. 99.

34 Sui rapporti tra magistratura e politica durante il periodo fascista, cfr., Y. Beaulieu, *Magistrature italienne et régime fasciste: une approche socio-historique*, in AA. VV., *Les praticiens du droit, du Moyen-Age à l'époque contemporaine. Approches prosopographiques*, Presses universitaires de Rennes, 2008, pp. 153-170.

35? Tra le inchieste aperte, per citarne alcune, si pensi a quelle nei confronti degli avvocati Manlio Brosio, Gino Colla, Giovanni Magistrello, Renato Martorelli, Mario Passoni, Attilio Piccioni e Innocente Porrone.

sulla situazione della classe forense di Calamandrei che, dalle pagine della rivista clandestina *Non Mollare*, fondata nel 1925 insieme a Gaetano Salvemini e Ernesto Rossi, afferma «noi, a differenza di tante altre professioni, non abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica [...] ma abbiamo incontrato nel maneggio delle leggi [...] la conferma esasperante della nostra vergogna».

Naturalmente, tale disorientamento fu particolarmente avvertito dagli avvocati penalisti che accolsero con poco entusiasmo il codice di rito penale proposto dal guardasigilli Rocco, il quale nell'ambito dei lavori preparatori afferma: «ho il massimo rispetto per l'eloquenza giudiziaria, ma ritengo che questa non debba aver carattere d'esercitazione retorica o di recitazione teatrale»: d'ora in avanti dovrà puntare non più al sentimento ma alla ragione e dunque «essere sopra tutto sobria e austera [...]». I filodrammatici non devono trovare un teatro aperto ai loro saggi [...]. L'abolizione della giuria popolare toglie ogni pretesto alla tolleranza di quel genere d'eloquenza (o meglio, d'oratoria), che trovò sin qui il suo campo d'azione specialmente dinanzi alla corte d'assise»<sup>36</sup>. La prerogativa, quindi, era di ridurre l'uso dell'eloquenza forense, che se, da un lato, continua a rappresentare il tratto distintivo del legale, dall'altro in accordo con l'ideologia del regime assume un ruolo ausiliario rispetto ai fini superiori che lo Stato attribuisce all'avvocato<sup>37</sup>. Accade così, che ad una generale ridefinizione del ruolo dell'avvocato all'interno dell'organizzazione del regime, si accompagna anche l'imposizione di un nuovo modo di porsi del professionista sia nei rapporti con il potere pubblico sia nei rapporti con il cliente<sup>38</sup>.

36 Lavori preparatori, 1929, 90-91. Sulla figura dell'avvocato penalista nel Novecento, fra i tanti, M. Casalnuovo, *L'avvocato penale nel Novecento. Per una storia dell'avvocatura italiana nella ricorrenza del primo centenario della Costituzione degli Ordini forensi*, Soveria Mannelli, 2000.

37 Sul punto, si veda, S. T. Salvi, *Avvocati oratori. Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, in «Historia e Ius», (2017), n. 12, pp. 12-26.

38 Sul nuovo ruolo dell'avvocato nel regime fascista, v. A. Meniconi, *La maschia avvocatura, Istituzioni e professione*



Il regime, in particolare, imponeva la ricerca d'una cifra stilistica più stringata, per privilegiare una nuova eloquenza forense, più rigorosa e semplificata, e poco incline alla retorica "barocca" delle tradizioni passate. Del tutto corrispondente a tale impostazione era il progetto del codice di procedura penale che prevedeva la possibilità per il giudice di togliere la parola all'avvocato che avesse indugiato in «cose inutili e fatue», o in «divagazioni incongruenti»<sup>39</sup>. Tuttavia, in sede di ratifica della versione definitiva, il guardasigilli, nel dare seguito alle critiche degli avvocati, decise di eliminare i limiti temporali agli interventi difensivi, affidando il controllo sul merito delle argomentazioni alla magistratura, la quale veniva autorizzata a togliere la parola al difensore ove ne avesse abusato.

Si delinea, in tal modo, un quadro nel quale è la spettacolarizzazione del giudizio, con l'ausilio della dialettica, per convincere e, soprattutto, confondere giudici e avversari ad essere bandita, quale inutile retaggio della tradizione retorico forense, in favore di uno stile che sostiene il recupero dell'ordine e del rigore rifiutando il ricorso a fantasie arbitrarie. È così che si giunge a limitare la durata delle arringhe e a valutare nel merito le argomentazioni, al fine di eliminare qualsivoglia forma di manifestazione pensiero contraria alla sobrietà fascista<sup>40</sup>.

Significativa, in tal senso, è la posizione dell'avvocato Genunzio Bentini, noto per la sua eloquenza e le sue difese dense di umanità, il quale denuncia il cambio di stile imposto dal regime agli avvocati dell'epoca affermando

*forense in epoca fascista*, cit. p. 16-20; L.E. Gianturco, *Gli avvocati colonne del regime*, Napoli, 1937

39 *Lavori preparatori al codice penale e di procedura penale*, Roma, V-VIII, 1930, p. 90 ss.

40 In questo senso si può leggere anche l'abolizione delle giurie popolari, con cui si intende ufficialmente fiaccare «l'istrionismo e il ciarlatanesimo dell'oratoria di assise, foriero d'indebite assoluzioni», così M. N. Miletta, *Le ali ripiegate. Il modello di avvocato fascista nel codice di procedura penale del 1930*, in "Acta Historiae", (2008), n. 16, p. 627; S. Vinci, *L'eloquenza "sincopata". Il linguaggio forense in Italia negli anni del fascismo*, in "Quaderni del dipartimento ionico", (2017), n. 6, pp. 143-161; Id, *Una regola per i "Paglietta". L'esercizio della professione forense durante il fascismo*, in "Annali di Giurisprudenza Università Taranto", I, (2008), n. 2, pp. 540-546.

che: «L'eloquenza, la parola che dice un uomo per conto di un altro, il mandato di un interesse, di una ragione, di un sentimento, pesano ormai come un indugio o un perditempo. Si vuole che la parola corra dietro ai fatti, per la via più corta. *Avvocato, la prego!* Dice il Presidente. Di che cosa? Di essere chiaro, esatto, riguardoso? No, di essere breve. La parola ha da avere il singhiozzo della fretta, il palpito nervoso dell'affaccendamento che tutti afferra e travolge. Provateci a fare un esordio o una perorazione dinanzi al tribunale di una grande città. Voi leggerete negli occhi dei giudici un supplice grido: Deh! Non lo fate! E l'eloquenza ripiega l'ala e si trascina. Perché è una forma d'arte, che ha bisogno del suo tempo per la elaborazione e la estrinsecazione, che ha le sue leggi e i suoi precetti, le sue fogge ed i suoi modelli. Più della sintesi non può dare ai tempi e alla loro costrizione, perché oltre la sintesi c'è il balbettamento»<sup>41</sup>.

Bentini, pertanto, si accanisce contro un genere di oratoria limitata nei tempi, chiamata al recupero di una esposizione omogenea e, nel contempo, al progressivo abbandono della forza dell'eloquenza forense, quale carattere fondante dell'identità sociale dell'avvocatura tesa ad esercitare una funzione di carattere pubblicistico volta al controllo della corretta applicazione delle leggi e a garantire i diritti dei cittadini.

Certo, non mancarono i giuristi che decisero di cedere ad atteggiamenti supini e passivi, sfruttando la loro adesione al regime per carriere politiche e anche per arricchimento personale<sup>42</sup>. Di qui, la figura dei cosiddetti *Paglietta*, vissuti all'ombra del Vesuvio, per divenire simbolo nazionale di quanti si muovono a metà strada tra il diritto e l'arte del raggio, senza un'etica di fondo, ma con l'unico inten-

41 G. Bentini, *Le macchie sulla toga. Psicologia dell'avvocato*, A. Scerbo (a cura di), Soveria Mannelli, 2019, p. 26. Sempre su Bentini, S. Vinci, *Genunzio Bentini. La deontologia dell'avvocato penalista*, Collana delle pubblicazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, Taranto, 2007, pp. 1-150.

42 Sul successo professionale di alcuni avvocati basato sull'adesione al PNF, v. A. Meniconi, *La maschia avvocatura, Istituzioni e professione forense in epoca fascista*, cit. p. 73 ss.

to di intascare scudi e denari<sup>43</sup>. Ma, furono altrettanto numerosi anche gli avvocati che con luminosa coscienza, diedero testimonianza di voler conservare i capisaldi di una civiltà giuridica plurisecolare, non consentendo che essa fosse travolta dalla somma ingiustizia ammantata di formale legalità. È il contributo di valorosi e appassionati avvocati che, ponendosi in forte antagonismo con il regime fascista, si attivarono alla strenua difesa dei principi dello Stato di diritto, in condizioni dense di rischi di ritorsioni e privazioni anche della libertà personale. Così, di fronte alle briglie imposte dal Regime si schierarono quegli avvocati che portavano avanti una strenua resistenza contro i tentativi di disciplina del regime, a difesa dell'eloquenza forense e, in generale, dei costumi e delle tradizioni forensi del passato.

In questo orizzonte, la libertà interna e l'indipendenza nell'esercizio della professione divengono i cardini della resistenza degli avvocati, che mettono in scena un atteggiamento di autoregolamentazione, teso a promuovere l'adozione di un proprio codice comportamentale, quale insieme di regole con il compito di educare la classe forense, in grado di supplire alla mancanza di un codice deontologico.

Si proponeva, in pratica, una memoria collettiva degli avvocati nazionali i quali, accomunati nella lotta contro l'arbitrio, avevano contribuito a ricostruire la tradizione forense, soprattutto attraverso la pubblicazione di riviste specializzate, al fine di educare le future generazioni, nel tentativo di ridimensionare l'immagine dell'avvocato del ventennio<sup>44</sup>. Queste ragioni accompagnano

43 S. Vinci, *Una regola per i "Paglietta". L'esercizio della professione forense durante il fascismo*, cit., pp. 525 ss.

44 Tra le riviste e i libri che fiorirono nel ventennio fascista, G. Bentini, *Le macchie sulla toga. Psicologia di un avvocato*, Napoli, 1927; Id, *Consigli ad un giovane avvocato (parole in un orecchio)*, Napoli, 1935, un vero e proprio manuale di deontologia forense, con intento marcatamente pedagogico, destinato a fornire indicazioni pratiche su come parlare e agire in giudizio, anche a seconda dell'area geografica: «Se parli a Milano, tira via. Niente esordi, niente perorazioni, e le parole semplici e nude, senza pistagna e senza pennacchio...

anche le riflessioni di Calamandrei, il quale nell'incitare i colleghi avvocati a «riprendersi le chiavi di casa» dell'Ordine forense, sosteneva altresì che anche durante il ventennio l'avvocato aveva continuato ad indossare un habitus tecnico, cioè sottratto ai vincoli del regime, depoliticizzato', proprio di chi è chiamato ad esercitare la «più liberale delle professioni [...] che attende ai problemi sociali»<sup>45</sup>.

Una convinzione che in quegli anni trova, peraltro, rispondenza in una fiorente produzione letteraria che non si limita solo allo studio della prassi giurisprudenziale, ma valorizza soprattutto l'arte del difendere degli avvocati più rinomati, ponendo a confronto gli argomenti vincenti, seppure con toni diversi, al fine di identificare la figura dell'"uomo eloquente" e definire uno dei nodi

---

A Napoli, se hai del cuore tiralo fuori...Se parli in Sicilia, trita e pesta. Se non riduci la causa a truciolo è come se tu non l'avessi discussa né per il cliente né per il pubblico. A Napoli c'è ancora posto per la sintesi, in Sicilia no... A Torino, Roma, e Firenze, chiedi il permesso entrando, e togliti il cappello, restando. Troverai un'avvocatura che vanta la sua tradizione ma che vive di una vita intensa e fastosa. A Torino, Roma, e Firenze, sono tanti i migliori che si può dire che sono tutti migliori! È il foro dei migliori», pp. 36-39. Ancora, C. A. Cobianchi, *Arte e pratica forense*, Torino, 1929; M. Linoncelli, *Sotto la toga*, Napoli, 1921, ove si svelano alcuni segreti della professione forense, in particolare, soffermandosi sui principali caratteri dell'oratoria novecentesca, dall'importanza dell'esordio al tono della voce, alla gestualità che accompagna la parola e che è «parte integrante dell'arringa perchè può accentuarla e, talvolta, addirittura sostituirla», pp. 64-66; D. Galdi (a cura di), *L'almanacco dell'avvocato*, Napoli, 1935; S. Vinci, *Una regola per i "Paglietta". L'esercizio della professione forense durante il fascismo*, cit., pp. 533-537. In termini opposti, l'unico manuale comportamentale di stampo fascista è di Aldo Vecchini, esponente di spicco del sindacalismo fascista, il quale scrisse nel 1940 *La missione dell'avvocato nuovo*, definendolo come «l'indispensabile coadiutore del magistrato nell'adempiere quasi la divina funzione ch'è la giustizia degli uomini», il cui eloquio dev'essere "limpido, chiaro e sostanzioso, quale si addice alle esigenze della nuova oratoria», cfr., A. Vecchini, *La missione dell'avvocato nuovo*, in "Annali di diritto e procedura penale", X, (1941), p. 798.

45 Cfr. F. Cipriani, *Pagine di Piero Calamandrei*, negli "Atti del Consiglio nazionale forense", Napoli, 1999, p. 307. In argomento, F. Colao, *Itinerari del diritto di difesa nel processo penale dalla caduta del fascismo alla novella del 1955*, in "Italian Review of Legal History", (2017), n. 11, pp. 1-8.

della professione, ossia il rapporto tra avvocato ed opinione pubblica nel processo penale e, più in generale, nella società<sup>46</sup>.

Orbene, appare evidente come, in questo variegato e preoccupante scenario si rafforza il ruolo dell'avvocato chiamato a compiere uno sforzo non solo per il sangue versato e le dure battaglie condotte, ma anche per il forte impulso dato nella ricostruzione dell'unità giuridica e sociale del Paese. Ciò in ragione del fatto che l'impegno dell'avvocato non si può considerare estraneo alle dinamiche sociali, dovendo piuttosto perseguire la difesa e l'attuazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Conseguentemente, anche le regole deontologiche e i relativi criteri applicativi sono destinati necessariamente a porsi in sintonia con le nuove esigenze della società e dei singoli.

#### 4 ...ALLE CONTRO-SFIDE ODIERNE DELLA PROFESSIONE FORENSE

La fine del ventennio fascista e la progressiva e sempre più incisiva ricostituzione, su basi nuove, del paesaggio socio-politico che la società rivendicava, mettono in luce la necessità di un recupero della dimensione complessa della giuridicità, coerente ai movimenti e mutamenti così vivaci del secolo scorso. L'obiettivo è quello di superare la perniciosa separazione tra forma e sostanza, in cui, invece, era visibilmente immersa la società del regime fascista, per far posto ad una visione dinamica della realtà giuridica che solo il contatto coi fatti può realizzare.

Anche l'Avvocatura è in prima linea in questa difficile partita. Come noto, subito dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, gli ordini forensi furono ricostituiti, i sindacati soppressi<sup>47</sup> e le funzioni del Consiglio superiore forense furono attribuite al Consiglio nazionale forense, i cui membri

46 In argomento, S. T. Salvi, "Avvocati oratori". *Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento*, cit.

47 Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369.

erano eletti da ciascun consiglio dell'ordine<sup>48</sup>. In questo nuovo orizzonte si agita e si svela l'identità dell'Avvocatura italiana, in quanto qui si incontrano le varieguate istanze di autonomia e acquistano corpo le modalità operative di riforma della legge professionale del 1933.

L'avvocato esce con determinazione dalle costruzioni dogmatiche che il sistema gli aveva imposto, transitando verso approdi sempre più distanti dal legalismo e dal formalismo entro cui il diritto, fino a quel momento, poteva scorrere, per dimostrare come sia possibile cooperare con le istituzioni per migliorare la tutela dei diritti fondamentali, conseguendo in tal modo anche il salvataggio per lui e per il diritto.

Si delinea, in tal modo, un capovolgimento dell'angolo di osservazione teso a cogliere il diritto dal basso, puntando sul protagonismo della società, immersa nei mutamenti sociali, economici, storici e politici, a cui intende dar voce il Legislatore e, prima ancora, la Carta costituzionale privilegiando non una lettura sterile e distaccata della realtà, bensì obiettiva e, per dirla come Capograssi, dal punto di vista della coscienza comune<sup>49</sup>. È, questa, una presa di coscienza che accompagna da tempo il mondo giuridico e che assume le sembianze di una vera e propria rivoluzione copernicana per il diritto e per il giurista italiano.

Da questa particolare prospettiva discende, altresì, lo sforzo dell'avvocatura per un'affermazione più incisiva di una propria etica professionale, in quanto strettamente legata ai diritti fondamentali della persona. Esigenza che si concretizza nella formulazione del Codice deontologico forense.

Invero, fino alla promulgazione del codice deontologico forense, avvenuta solo nel 1997, le norme deontologiche erano considerate meri precetti morali che gli avvocati si impegnavano a tramandare alle future generazioni. Una convinzione che trova rispondenza nell'opera di Aurelio Candian intitolata *Avvocatura*, che si prospetta come una sorta di raccolta

48 Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382.

49 G. Capograssi, *Studi sull'esperienza giuridica* (1932), ora in "Opere", Milano, 1959, pp. 221-222.



delle «indicazioni per affrontare l'impegno dell'ufficio di avvocato», con la precisazione che tali regole di comportamento sono tratte non da leggi o manuali, bensì dalla reale esperienza vissuta dagli avvocati nei rapporti con i colleghi, con i giudici, con la parte assistita<sup>50</sup>.

È il 1955 quando viene presentato il primo progetto di riforma della legge professionale forense, elaborato da una commissione presieduta da Piero Calamandrei. L'obiettivo era di rafforzare l'autonomia degli avvocati, informandone i contenuti a precisi codici di condotta, quali il dovere di probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione<sup>51</sup>. Nel 1957, in occasione del IV Congresso nazionale giuridico forense, tenutosi a Bologna si intensifica il dibattito sulla codificazione delle norme deontologiche, sebbene la realtà giuridica sia ancora lontana dall'idea di formulazione di un vero e proprio codice deontologico, ritenendo sufficiente una disciplina di categoria, vincolante ancorché non scritta, secondo gli ideali ottocenteschi<sup>52</sup>.

Il lascito delle idee del passato si intravede in tutta la sua ampiezza proprio nella difficile convivenza tra innovazione e tradizione, rispetto alla quale il ceto forense appare in bilico tra la visione ereditata e il moderno ruolo che

si va delineando all'interno di un sistema dai caratteri sempre più sovranazionali. Ed infatti, se ai doveri tradizionali si aggiungono "nuovi doveri" come quelli derivanti dai rapporti con la stampa, specie per l'avvocato penalista, senz'altro di rilievo è la questione dell'esercizio della professione forense nel circuito europeo, fonte di riflessione su una più incisiva e radicata necessità di una convergenza nazionale e europea non solo sui principi etici fondamentali ma anche su numerose norme di condotta. Tuttavia, sebbene diverse furono le iniziative sia a livello nazionale sia sul piano internazionale verso l'adozione di un codice deontologico, la strada ancora appariva irta di difficoltà. Puntuale è la testimonianza che ci viene fornita da Aldo Casalinuovo, in qualità di Presidente del Consiglio nazionale forense nel 1981, il quale in particolare lamenta l'assenza di giurisprudenza in materia poiché «sono ben pochi i procedimenti disciplinari relativi a violazioni tipicamente, prettamente deontologiche, che siano autonomamente sorti e che abbiano quindi dato la possibilità della formazione di una giurisprudenza in materia»<sup>53</sup>.

Eppure sappiamo bene che nel 1997 si arriva al varo del codice deontologico forense, mentre sul piano internazionale, già nel 1988 il *Council of Bars and Law Societies of Europe* aveva emanato un *Code of Conduct for European Lawyers* destinato a tutti gli avvocati degli Stati membri nell'esercizio delle attività transnazionali, poi seguito, nel 2006, dalla *Charter of Core Principles of the European Legal Profession*, contenente i principi fondamentali su cui si fondano le normative nazionali e internazionali che disciplinano la deontologia degli avvocati europei. Il codice del 1997 venne aggiornato più volte, fino ad essere sostituito da un nuovo codice, in forza della nuova legge professionale forense del 31 dicembre 2012 n. 247, ed entrare in vigore il 16 dicembre 2016.

Anche dopo l'approvazione del codice, le norme deontologiche continuano a sollecitare nuove riflessioni dentro e fuori l'avvocatura, nella misura in cui necessitano di una continua e profonda verifica sul campo dei loro ef-

50 A. Candian, *Avvocatura*, Milano, 1949.

51 P. Calamandrei, *Sulla riforma della legge professionale: relazione al ministro guardasigilli*, ora in Id., *Opere giuridiche*, M. Cappelletti (a cura di), vol. II, Napoli, 1965.

52 In argomento, v. R. Bianchi Riva, *Verso il codice deontologico forense. L'autonomia dell'avvocatura nell'Italia repubblicana*, in "Historia et Ius", (2020), n. 17, pp. 1-52; Id., *L'avvocato tra ricerca della verità e difesa del cliente. Una conciliazione possibile?* in "Italian Review of Legal History" (2017), n. 13, pp. 1-20. Ancora, sulle ragioni che impedirono l'adozione di un codice deontologico forense, v., C. Lega *Deontologia forense*, Milano, 1973, pp. 33-37, il quale afferma che «tra le ragioni che avevano impedito sino a quel momento la codificazione delle regole deontologiche annoverava «la infinita varietà delle sfumature, che possono evidenziare violazioni deontologiche, l'insuscettibilità di inquadramento in una normativa generale, la impossibilità di punire in sede disciplinare, successivamente all'entrata in vigore di un codice deontologico, eventuali imprevisti atteggiamenti, che si dovessero verificare», nella convinzione per di più che «proprio la codificazione rischia di cristallizzare principi e regole intorno a comportamenti che esigono, invece, grande elasticità di determinazione».

53 A. Casalinuovo, *Deontologia del difensore*, in "Rassegna forense", (1981), pp. 447-460.



fetti. D'altronde, come afferma Casalnuovo, l'avvocato deve «anzitutto sentire la deontologia forense, avvertirla nella sensibilità del proprio animo, nelle vibrazioni della propria coscienza»<sup>54</sup>. Ne deriva che anche la deontologia e i criteri per la sua applicazione debbono necessariamente porsi in sintonia con le nuove esigenze della società e dei singoli.

Da questa necessaria presa d'atto, si apre un nuovo e più ampio scenario professionale nel quale l'avvocato è chiamato ad un ruolo dal forte e pervasivo rilievo sociale, muovendosi con uno sguardo capace di spaziare lungo tutto l'ampio orizzonte che sta davanti agli occhi. Conseguentemente, in questo scenario, in cui il sistema per effetto di un pluralismo sociale, si apre progressivamente ad un corrispondente pluralismo giuridico esterno e, conseguentemente all'efficacia diretta e indiretta di norme prodotte altrove, è facile capire quanto sia necessario ed inevitabile che la figura dell'avvocato esca dal ruolo assegnatogli dal modello precedente, a favore di una prospettiva globale<sup>55</sup>. In particolare, per la classe forense l'esperienza giuridica si presenta progressivamente più complessa a partire dagli anni Sessanta e Settanta, con la scoperta dei valori costituzionali applicati ai rapporti tra privati e l'affermarsi dei diritti dei consumatori e dell'ambiente, proseguendo negli anni Ottanta, con l'affermarsi dei diritti dei risparmiatori, fino ad arrivare ad oggi, con il riconoscimento dei diritti delle minoranze, della realtà cosmopolita e dell'Europa multiculturale.

Con tutta evidenza, in un ordinamento segnato dal moltiplicarsi delle fonti, quale sviluppo fisiologico delle novità immanenti alla struttura dello Stato costituzionale di diritto, l'attenzione si sposta sull'interprete, il quale vede il proprio impegno divenire, da mera attività ancillare all'iter di formazione delle leggi, momento rilevante ed interno nel procedimento di definizione della fattispecie.

54 *Ibidem*, pp. 447- 460.

55 In argomento, T. Greco, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, 2018, pp. 55-62; S. Cassese, *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna, 2008.

Considerazioni, queste, che accompagnano anche le riflessioni del filosofo del diritto Pastore sulla valutazione del sistema delle fonti: «il diritto positivo appare come un'impresa solidale di soggetti istituzionali e non-istituzionali, i quali, con la loro attività ermeneutica, individuano e articolano il discorso delle fonti all'interno di una prassi in cui la normatività giuridica si pone come risultato di fattori complessi che si combinano e interagiscono»<sup>56</sup>. Conseguentemente, in questo variegato scenario si rafforza il ruolo dell'Avvocatura, atteso che spetta agli avvocati, liberatisi dalle strategie opprimenti dei riduzionismi imposte dalla pregressa esperienza, rilevare l'inarrestabilità dei mutamenti in atto e, per l'effetto, "denunciare", ove necessario, le manchevolezze della legge, la lesione dei diritti e l'insufficienza dei tradizionali rimedi giurisdizionali<sup>57</sup>.

In tal senso, gli avvocati, accanto ai giudici e al Legislatore, in grazie della loro forza espansiva e della loro capacità orientativa, possono assumere un sostanzioso protagonismo nell'attuazione dei diritti fondamentali, oggi minacciati dalla legislazione dei rapporti economici, e nella costruzione di un modello giuridico europeo nel quale i diritti umani sono parte fondamentale delle regole giuridiche. Ed infatti, nelle diverse sfaccettature che l'attività forense assume, l'abilità oratoria, che da sempre caratterizza il suo agire essenzialmente pragmatico, oggi trova continue occasioni per esprimere le sue potenzialità, soprattutto in ragione di questa "fuoriuscita dal cerchio del diritto statale"<sup>58</sup>. In altri termini, dalla consapevolezza della necessità di difendere i valori fondamentali su cui costruire

56 B. Pastore, *Le fonti e la rete: il principio di legalità rivisitato*, in G. Brinelli, A. Pugiotto e P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare-Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Napoli, 2009, p. 166. Sempre in argomento, B. Pastore, *Le fonti, la piramide e la rete: per un ripensamento del principio di legalità*, in *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, 2004, pp. 19-49.

57 Sul punto cfr., G. Alpa, *L'avvocatura italiana al servizio dei cittadini*, Relazione di apertura del XXX Congresso Nazionale Forense Genova, 25 Novembre 2010, in "Rassegna Forense" (2010), n. 4, pp. 757-799.

58 L'espressione è di T. Greco, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia*, cit., p. 56.

l'identità nazionale in un processo di armonizzazione con le altre realtà sovranazionali, la figura dell'avvocato è oggi direttamente coinvolta sotto diversi profili.

Innanzitutto, tale coinvolgimento emerge dalla circostanza per la quale nell'approccio al diritto, i principi generali non si limitano più a dialogare con la legge, ma tendono a promuovere un processo ermeneutico condotto anche nel quadro giuridico sovranazionale. Pertanto, anche, e soprattutto, sulla scorta delle più coraggiose esperienze straniere, l'avvocato è chiamato a valorizzare tutti i presidi che possono essere assicurati al cliente, non solo dalla legge ma dall'intero ordinamento giuridico, in tutta la pluralità delle sue estrinsecazioni. In secondo luogo, il giurista accanto alle problematiche tradizionali, oggi è sempre più impegnato nella trattazione di questioni specialistiche che richiedono una confidenza significativa con una gran quantità di ambiti del sapere. Si pensi, in tal senso, alla disciplina delle materie bioetiche e dei rapporti interculturali, nonché all'emergere di nuovi paradigmi scientifici destinati a mettere in crisi, in maniera rilevante, concetti consolidati e generando laceranti interrogativi<sup>59</sup>.

In terzo ed ultimo luogo, senza alcun dubbio, questa nuova conformazione della realtà giuridica pone a carico dell'avvocato nuovi doveri e responsabilità verso gli altri e verso la società, che si aggiungono a quelli prescritti dal codice deontologico ed anzi ne costituiscono una preliminare chiave di lettura. Conseguentemente, anche sotto il profilo deontologico l'avvocato non può considerarsi estraneo rispetto all'emersione dei nuovi problemi sociali, economici ed etici, dovendo invece adeguare il proprio impegno al naturale evolversi della realtà giuridica. Ne deriva che anche le norme della deontologia forense e i relativi criteri di attuazione debbono necessariamente porsi in sintonia con le nuove esigenze della società e dei singoli, anche alla luce del nuovo sistema europeo dei diritti.

59 Cfr., tra i molti possibili riferimenti, S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006; Id, *Vivere la democrazia*, Roma, 2018; E. Rippepe, *Sulla dignità umana e su alcune altre cose*, Torino, 2014.

Si viene, quindi, a delineare un nuovo modo di interpretare i testi normativi accompagnato da un nuovo approccio all'esercizio dell'arte difensiva, destinato ad avere riflessi anche sotto il profilo deontologico, atteso che l'insieme dei comportamenti tenuti dall'avvocato deve adattarsi al divenire della società e dell'ordinamento, volgendo lo sguardo ai nuovi problemi che riguardano i diritti e le libertà fondamentali, specie quando assumono carattere processuale.

## 5 CONCLUSIONI

Il discorso sull'Avvocatura fin qui tenuto, ci ha aiutato a portare in luce le contraddizioni, le aporie ma anche, e soprattutto, i meriti che la figura dell'avvocato inevitabilmente porta con sé. Lungo tale cammino ci si è resi conto di come le profonde e, a volte, rapidissime trasformazioni della società abbiano fortemente inciso una figura apparentemente inossidabile e immutabile qual è, appunto, quella dell'avvocato. Così, nella continua tensione fra aspetti teorici ed esigenze della pratica, ci si interroga su quale sia il suo ruolo nella formazione e nella gestione delle dinamiche politiche e sociali e, conseguentemente, quali risposte sia in grado di dare rispetto alle nuove frontiere del diritto.

Sicuramente, la rivoluzione digitale, il rinnovato interesse per i concreti e specifici problemi etici, l'internazionalizzazione del lavoro, le istanze tese a liberalizzare le professioni, nonché il favore con il quale il legislatore guarda alle alternative al contenzioso, hanno provocato radicali trasformazioni in seno all'Avvocatura, orientando la riflessione da temi giuridici in senso stretto, a temi strettamente biologici e di natura filosofico-religiosa. Emblematiche, in tal senso, sono le parole di Stefano Rodotà che ha parlato di una nuova antropologia che si è venuta delineando in questa nuova fase del cammino del giurista<sup>60</sup>.

Una convinzione che trova conferma nelle diversificate espressioni della normativa at-

60 Cfr., la raccolta dei saggi di F. Amoretti (a cura di), *Diritti e sfera pubblica nell'agire digitale*, in "Politica del diritto", (2010), p. 337 ss.

tuale, segno eloquente di ogni tempo di transizione che non risparmia nessun campo del diritto, valorizzando tutta la complessità dei valori fondanti l'intero ordinamento giuridico<sup>61</sup>. È, infatti, certo che la configurazione precedente, informata al formalismo, alla neutralità e avallatività dell'interprete, sia venuta meno acquistando maggior peso il bisogno di ridisegnare l'identità del giurista in modo tale che «il recinto all'interno del quale sia costretto a muoversi non sia troppo stretto»<sup>62</sup>.

Si delinea, in tal modo, un quadro nel quale l'attuale complessità delle dinamiche sociali spinge verso l'adozione di una prospettiva di indagine in cui l'impegno della classe forense non si esaurisce in operazioni di mera sussunzione, tantomeno nella sola conoscenza della casistica giurisprudenziale, dovendosi, al contrario, valorizzare un approccio che tenga conto di più ampi orizzonti culturali a cominciare da discipline come la storia del diritto o la filosofia e la teoria del diritto. Di qui, la necessità di valorizzare la vocazione intellettuale e culturale della figura dell'avvocato, sempre più aperta ad una crescente influenza con le altre discipline<sup>63</sup>.

Peraltro, sappiamo bene che, oggi, a fronte dell'eterogeneità dei contesti e dei conflitti che innervano la società, la figura dell'avvocato non è unitaria, bensì assume diverse configurazioni. Ciò significa che il giurista deve

acquisire anche competenze ulteriori e diverse da quelle tradizionali giuridiche, uscendo dal paradigma scienziato, radicato nell'idea di un sistema pienamente coerente e completo, per accogliere e far proprio un modello interdisciplinare, in quanto è su questo crinale che si può trovare un punto d'incontro fra l'anima formale e sostanziale del diritto, proprio della storicità e problematicità del fenomeno giuridico.

Jessica Mazzuca è avvocato, docente a contratto di Diritto e Letteratura presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. È autrice della monografia *Le Ingannevoli certezze. Il ruolo dell'interprete* (maggio 2021) e di numerosi saggi, tra cui *L'esperienza del dolore e le ragioni della speranza. Riflessioni sulla recente evoluzione del dibattito giurisprudenziale in tema di dignità umana e fine vita*, (2020); *Reati ostativi e Benefici premiali: l'emergere di un nuovo paradigma ermeneutico* (2020); *Diritto e Musica. L'eredità di Salvatore Pugliatti e di Emilio Betti*, in P. Chiarella (a cura di) *Narrazioni del diritto, musica ed arti tra modernità e postmodernità*, (2020); *L'argomentazione giuridica e l'intelligenza nel diritto*, in "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica", 2018, n. 1.

jessica.mazzuca@unicz.it  
jessica.mazzuca16@libero.it

61 In questi termini, Raymond Saleilles afferma l'importanza dei fatti economici, delle ripercussioni delle regole sull'assetto istituzionale, nonché valorizza la natura dei rapporti sociali e l'influenza del diritto su di essi, R. Saleilles, *Les méthodes d'enseignement du droit et l'éducation intellectuelle de la jeunesse*, in "Revue internationale de l'enseignement" (1902), n. 24, pp. 317-318.

62 T. Greco, *L'orizzonte del giurista tra autonomia ed eteronomia* cit., pp. 61-62.

63 In tema, fra i tanti, U. Breccia, *Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in "Politica del diritto" (2006), n. 3; M. R. Marella, *Per un'introduzione allo studio del diritto: costruire le competenze di base*, in B. Pasciuta, L. Loschiavo (a cura di), *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, Roma, 2018, pp. 69-82; U. Scarpelli, *L'educazione del giurista*, in "Rivista di diritto processuale", (1968); F. Viola, *Nuovi percorsi dell'identità del giurista*, in B. Montanari (a cura di), *Filosofia del diritto: identità scientifica e didattica*, Milano, 1994, pp. 119-131.